AVV.GIANLUCA DI MATTEO
C.SO LUCILIO, 114
81037 - SESSA AURUNCA (CE)
TEL/FAX 0823-937800
P.IVA 02769880614
PEC gianluca.dimatteo@avvocatismcv.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO
- ROMA-

RICORSO

Per: CANNELLINO CHIARA (C.F. CNNCHR98B49B963H) nata a Caserta (CE) il 09.02.98 e residente a Sessa Aurunca (CE) via Avezzano-Sorbello n.14 , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Di Matteo del foro di Santa Maria Capua Vetere (DMTGLC75B16D708S—gianluca.dimatteo@avvocatismcv.it) fax 0823/937800, giusta procura allegata al presente atto e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via S. Costanza n. 27, presso l'Avv. Elisabetta Marini

Contro:
- il MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro l.r.p.t., p.iva/c.f. 80234710582, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- il COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - Centro Nazionale di Selezione e reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari , in persona del l.r.p.t., p.iva/c.f. 80236190585, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

- del Sig. Iacobucci Antonio nato il 10.12.98 a Napoli e residente a Mondragone (CE) via Gaeta n. 64 inserito nella graduatoria finale "civili" ai sensi dell'art. 1 comma1 lett. b) del bando di concorso al n. 1083;
- degli altri vincitori del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale ,pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie speciale n. 23 del 22.03.2019

previa

autorizzazione, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a., alla notifica per pubblici proclami , ove ritenuto opportuno anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e del presente atto sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

Oggetto:
annullamento e/o revoca, previa sospensiva:
- del provvedimento prot.n. 367827/2-12 del 16.10.19, notificato in pari data, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri , Centro Nazionale selezione e reclutamento – commissione per gli accertamenti psicofisici, con il quale Cannellino Chiara viene giudicata inidonea al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale ,pubblicato nèlla G.U.R.I. 4^ Serie speciale n. 23 del 22.03.2019 , con la seguente motivazione: " ***è stata riscontrata affetta da*** [redacted] ***(lettera V punto 3) , condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 D.P.R. 15.03.2010 n. 90 e dal D.M. 04.06.2014 recante Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono causa di non idoneità al servizio militare"***
- di tutti i provvedimenti e atti che sono il presupposto o sono connessi (compresi verbali della commissione esaminatrice del concorso relativi alla valutazione del profilo sanitario del ricorrente) o consequenziali;
-della graduatoria finale di merito redatta ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) relativa al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie speciale n. 23 del 22.03.2019, graduatoria di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 141 del 25.11.2019, pubblicata il 02.12.19
- del Decreto n. 29/6-8-1CC di prot. del 29.11.2019 a firma del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri che approva le graduatorie finali di merito di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 141 del 25.11.2019;

per chiedere la revisione dei risultati di visita , in ordine alla diagnosi di "[redacted]", con conseguenziale rettifica del giudizio di inidoneità e affermazione della idoneità

della ricorrente al servizio militare ed al reclutamento quale Allievo Carabiniere in ferma quadriennale nel suindicato concorso .

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie speciale n. 23 del 22.03.2019 , in particolare per gli iniziali 1.139 posti (aumentati poi a 1.267) di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del bando di concorso riservati, ai sensi degli artt. 706 e 707 del decreto legislativo n. 66 del 2010 , ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.
Dopo aver superato la prova scritta di selezione con punteggio 83 e in data 14.10.19 le prove di efficienza fisica donne, giudicata idonea col punteggio di 3 , in sede di accertamenti psicofisici ***è stata riscontrata affetta da*** [redacted] ***(lettera V punto 3) ed in data 16.10.19*** con il provvedimento che viene impugnato in questa sede è stata giudicata inidonea al servizio militare secondo quanto previsto ***dall'art. 582 D.P.R. 15.03.2010 n. 90 e dal D.M. 04.06.2014 recante Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono causa di non idoneità al servizio militare.***
Venivano poi approvata con **Decreto n. 29/6-8-1CC di prot. del 29.11.2019 a firma del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri,** e pubblicata il 02.12.19, la graduatoria finale di merito da dove si può facilmente evincere che già con il punteggio di 86 conseguito solo con la prova scritta e con quella di efficienza fisica la Cannellino, se non fosse stata giudicata inidonea ed esclusa, si sarebbe classificata quantomeno al n. 1067 della graduatoria generale finale di merito redatta ai sensi della "LETTERA B" dell'articolo 1 comma 1 del bando e dichiarata vincitrice del concorso.

DIRITTO

VIOLAZIONE DI LEGGE , IN PARTICOLARE ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL'ART. 582 LETTERA V PUNTO 3 D.P.R. 15.03.2010 N. 90 E D.M. 4 GIUGNO 2014 NONCHE' DEL BANDO DI CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI 3700 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE PUBBLICATO IN G.U.R.I. 4^ SERIE SPECIALE N. 23 DEL 22.03.2019 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETA' E/O ILLOGICITA' DEL PROVVEDIMENTO RISPETTO A RECENTISSIMO GIUDIZIO DI IDONEITA' AL SERVIZO MILITARE

I provvedimenti impugnati col presente ricorso muovono da un presupposto assolutamente infondato in fatto e giuridicamente non rilevante per giungere ad un giudizio di inidoneità al servizio militare e all'esclusione dal concorso in modo del tutto immotivato.

Come si evince dalla certificazione medica proveniente da strutture pubbliche che si allega al presente ricorso (**Certificazione rilasciata dall' ASL CASERTA Poliambulatorio D.S. 14 del 19.11.19 a seguito di visita specialistica ortopedica effettuata dal Dott. Monaco Donato**) e da specialista in ortopedia , traumatologia e chirurgia mini invasiva percutanea del piede (**certificazione del 12.11.19 a firma del Dott. Sergio Fabrizio)** la ricorrente è affetta da un banale "[redacted] che non comporta alcuna compromissione funzionale.

Tanto è che in data 20.09.2019 , nell' iter concorsuale per l'arruolamento nell'esercito categoria VFP1, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito a Foligno , le è stata rilasciata la CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA che ha validità annuale e l'idoneità quale VFP1 dell'esercito.

In detta sede , come è evidente , nessuno ha dato peso ad un "[redacted]", che non compromette o limita alcuna funzione del piede o dell'arto e non può essere certo ritenuta una deformità grave congenita o acquisita dell'arto.

La ricorrente è stata dichiarata idonea quale VFP1 dell'esercito e arruolata a Capua (CE).
Invece, nel provvedimento che si impugna che è datato 16.10.2019, vi è un giudizio di inidoneità al servizio militare della ricorrente perché riscontrata affetta da [redacted]

Detto giudizio di inidoneità al servizio militare è sicuramente in contrasto con quello di idoneità al servizio militare di appena 26 giorni prima.
L'alluce valgo non è spuntato all'improvviso , in 26 giorni.
La ricorrente ha certamente un [redacted] , ma è talmente lieve che non compromette alcunchè ,che non può essere causa di inidoneità al servizio militare !!!
Infatti l'art. 582 lettera V punto 3 del D.P.R.15.03.2010 n. 90 menzionato nel provvedimento impugnato individua come causa di non idoneità al servizio militare "*le deformità gravi congenite o acquisite degli arti*" e il D.M. del 4 giugno 2014 indica genericamente tra le varie deformità congenite o acquisite che sono causa di non idoneità [redacted].
Un [redacted] può essere considerato " deformità grave" se necessita di trattamento chirurgico di riduzione complessa , se compromette anche solo parzialmente la funzionalità dell'arto.
Nel caso della ricorrente non siamo in tali situazioni, come certificato da altra struttura sanitaria militare che il 20.09.2019 ha giudicato la ricorrente idonea al servizio militare, è solo affetta, al più, da un "[redacted]" che non comporta alcuna compromissione funzionale.
Va evidenziato che a norma dell'art.641 D.lgs. 66 del 2010 "gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze Armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente ed in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento".
E' del tutto evidente , quindi , che secondo la normativa generale, le modalità di accertamento dell'idoneità devono essere identiche per l'arruolamento in tutti i corpi militari. Infatti il Regolamento a cui fa riferimento la predetta norma è stato approvato con D.P.R. n.90 del 2010e regola tali modalità agli artt. 580 e ss., ribadendo l'art. 583 l'applicabilità di tale norma a tutti gli appartenenti alle forze armate. Inoltre all'art.

584 comma 4 si specifica che " ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale di cui all'art. 583 possono richiesti ,in relazione alle esigenze impiego , specifici requisiti psicofisici ,da indicare nei bandi di concorso". Nel caso di specie il bando di concorso cui ha partecipato il ricorrente non ha richiesto alcun requisito ulteriore oltre a quelli già previsti dalla normativa generale.

Ne consegue che , ai fini del predetto bando, l'idoneità accertata in precedenza per l'arruolamento in un altro corpo militare , quale l'Esercito, era in linea con gli standard previsti anche per l'arruolamento nei Carabinieri.

Inoltre, proprio il richiamato D.M. del 4 giugno 2014, con cui l'amministrazione resistente motiva l'inidoneità, in applicazione della predetta normativa ,nell'introdurre i nuovi criteri di idoneità ,allo scopo di evitare disparità con le valutazione nell'accertamento dell'idoneità psicofisica tra i diversi corpi delle forze armate effettuate in precedenza, all'art. 2 comma 2 ha stabilito che "limitatamente al personale militare volontario già in servizio al momento dell'adozione del presente provvedimento continuano a trovare applicazione , ai fini del passaggio al servizio effettivo nell'ambito della categoria di personale, qualora più favorevoli, i requisiti di idoneità al servizio militare contenuti nelle direttive vigenti al momento del reclutamento dello stesso ".

Basta invocare l'applicazione di questa norma per dimostrare che il ricorrente, essendo già stato dichiarato abile ed idoneo al servizio militare dall' Esercito in data 20.09.2019 , non può vedersi applicati dai Carabinieri diversi criteri di giudizio a distanza di 26 giorni.

La ricorrente, quindi, è in possesso di tutti i requisiti psicofisici previsti dal bando e dalla legge , il giudizio di inidoneità espresso col provvedimento impugnato è perciò frutto di una valutazione superficiale e di erronea applicazione dell'art. 582 lettera V punto 3 D.P.R. 15.03.2010 n. 90 e D.M. 4 giugno 2014.

DIFETTO DI MOTIVAZIONE -TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE- ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER

L'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, PER ESPRIMERE IL GIUDIZIO DI INIDONEITA' AL SERVIZO MILITARE E PER L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO .

Si censura il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato , il quale è carente di qualsivoglia elemento certo e comprovato da cui possa desumersi la fondatezza della valutazione espletata.
Viene indicata genericamente una causa di inidoneità al servizio militare riconducibile , stando al provvedimento impugnato, alla lettera V punto 3 dell'art. 582 D.P.R. n. 90 del 15.03.2010.
Ma non viene spiegato perché l'[redacted] riscontrato alla Cannellino sia da considerare "*deformità grave congenita e acquisita degli arti* " , quali caratteristiche , peculiarità o possibili conseguenza siano state valutate e considerate nell'[redacted] della Cannellino per farlo rientrare nel concetto di "grave deformità" ed esprimere un severissimo e assolutamente superficiale ed immotivato giudizio di inidoneità al servizio militare .
Giudizio adottato in assenza assoluta di ogni garanzia di contraddittorio e di qualsivoglia elemento di equilibrata o specialistica valutazione.
Il provvedimento emesso appare privo di adeguata motivazione, frutto di una valutazione superficiale e di un eccesso di potere nell'applicazione dei criteri valutativi dell'idoneità psicofisica della ricorrente , è sconfessato dalla documentazione sanitaria allegata al presente ricorso proveniente da strutture pubbliche, specialisti privati del settore di chiara fama , e dal recente giudizio di idoneità al servizio militare del 20.09.19.
Il provvedimento impugnato si palese come chiaramente illogico, contraddittorio , immotivato rispetto alla detta documentazione ed ai requisiti di legge che sono stati addotti.

ISTANZA DI VERIFICAZIONE EX ART.66 C.P.A. E/O DI NOMINA C.T.U. EX ART. 67 C.P.A. E/O DI RINNOVAZIONE DELLA VISITA

Alla luce di quanto sopra e della documentazione sanitaria prodotta, si chiede che, al fine di accertare l'errore commesso dalla commissione medica e quindi l'illegittimità degli atti adottati , L'Ecc.mo Collegio disponga la verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., ovvero nomini c.t.u. e/o disponga rinnovazione della visita medica al fine di accertare il possesso del requisito prescritto in capo all'odierna ricorrente.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* risulta evidente dalle considerazioni e dai rilievi sopra sviluppati e dalla certificazione e documentazione sanitaria allegata, in particolare il **recente giudizio di idoneità al servizio militare del 20.09.19**.
Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa* poiché nel caso in cui si negasse la misura cautelare richiesta col presente ricorso ,si potrebbero determinare situazioni irreversibili , oltre che lesioni di diritti costituzionalmente garantiti , come quello al lavoro.
Si è negato ,e si continuerebbe a negare infatti , alla ricorrente di entrare in graduatoria e risultare vincitrice del concorso pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso, avendo conseguito un punteggio di 86 già solo con la prova scritta e con quella di efficienza fisica che la classificherebbe quantomeno al n. 1067 della graduatoria articolo 1 comma1 "LETTERA B " del concorso , graduatoria in cui sono risultati vincitori del concorso i candidati classificatisi dal n.1 (punteggio 108) al n. 2156 (punteggio 72).
Il pregiudizio arrecato sarebbe grave ed irreparabile in un contesto di grave crisi economica che non consente facile reperimento del lavoro e l'accoglimento dell'istanza cautelare con l'inserimento in graduatoria con riserva non determinerebbe alcun pregiudizio per l'Amministrazione trattandosi di un concorso per il reclutamento di 3700 allievi Carabinieri (aumentati ad oltre 4000) dalle cui graduatorie finali sono risultati ammessi e vincitori un numero inferiore ai posti messi a concorso.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.41 COMMA 4 C.P.A. ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

A seguito dell'approvazione delle graduatorie , sopravvenuta prima dello scadere del termine per la notificazione del presente ricorso giurisdizionale , le censure quivi contenute interessano tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale oggi impugnata.
Tuttavia il numero dei controinteressati rende sommariamente difficile ed onerosa l'effettuazione delle notificazioni nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire tutti gli indirizzi certi dei controinteressati (oltre 2000) a cui eseguire la notifica.
Sicchè risulta necessaria che venga autorizzata la notifica per pubblici proclami , se dal caso anche autorizzando la notifica via web tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente , avuto riguardo anche al costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nella vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale.

Tanto premesso, e con riserva di proporre motivi aggiunti all'integrale conoscenza degli atti tutti del procedimento, dei quali sin da ora si chiede venga ordinata l'esibizione

SI CONCLUDE

che l'Ecc. mo TAR adito voglia:
in via preliminare e cautelare:
- disporre l'immediata sospensione del provvedimento impugnato **prot. n. 367827/2-12 del 16.10.19, notificato in pari data, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri , Centro Nazionale selezione e reclutamento – commissione per gli accertamenti psicofisici**, con il quale Cannellino Chiara viene giudicata inidonea al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale ,pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie speciale n. 23 del 22.03.2019 , con la seguente motivazione: ***" è stata riscontrata affetta da [redacted] (lettera V punto 3) , condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 D.P.R.***

15.03.2010 n. 90 e dal D.M. 04.06.2014 recante Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono causa di non idoneità al servizio militare" **, nonchè di tutti i provvedimenti e atti che sono il presupposto o la conseguenza ; della graduatoria finale** redatta ai sensi dell'articolo 1 comma 1 LETTERA B) del bando di concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie speciale n. 23 del 22.03.2019, graduatoria di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 141 del 25.11.2019, pubblicata il 02.12.19; **del Decreto n. 29/6-8-1CC di prot. del 29.11.2019 a firma del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri che approva le graduatorie finali di merito;**

- disporre l'inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria degli ammessi all'arruolamento e/o adottare qualsiasi latro provvedimento che sia ritenuto dall'Ecc. mo TAR adito idoneo a tutelare e garantire il diritto e l'interesse del ricorrente.

nel merito:

annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati unitamente a quelli preordinati, conseguenti, successivi e comunque connessi, e comunque disporre una verificazione, c.t.u. o nuova visita medica della Sig.ra Cannellino Chiara.

Vittoria di spese ,diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che verte in materia di concorso pubblico, pertanto il contributo unificato è ridotto della metà.

Sessa A., 07.12.19

Avv. Gianluca Di Matteo

Avv. Gianluca Di Matteo
C.so Lucilio n. 114 - 81037 Sessa Aurunca
tel./fax 0823.937800 - 3337032174
pec: gianluca.dimatteo@avvocatismcv.it

PROCURA ALLE LITI

Avv. Gianluca Di Matteo

Io sottoscritta **CANNELLINO CHIARA** nata a Caserta (CE) il 09 febbraio 1998 (CNNCHR98B49B963H) e residente in Sessa Aurunca (CE) alla via Avezzano - Sorbello n. 14, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, l'Avv. Gianluca Di Matteo del Foro di S. Maria C. Vetere, Cod. Fisc. DMTGLC75B16D708S conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.
Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato Gianluca Di Matteo sito in Sessa Aurunca al C.so Lucilio n.114 PEC gianluca.dimatteo@avvocatismcv.it, Fax 0823 937800.
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.
Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.
Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.
La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Li, 13.12.2019

Cannellino Chiara
è autentica

RELATA DI NOTFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

Ex art.1 della Legge 21 Gennaio 1994, n. 53

Si notifichi a:

Io sottoscritto Avv. Gianluca Di Matteo, con studio in Sessa Aurunca (CE) Corso Lucilio, 114, in virtù dell'Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. del 13/11/2013, previa iscrizione al n. **186** del mio registro cronologico, ho notificato per conto di **CANNELLINO CHIARA** (C.F. CNNCHR98B49B963H) nata a Caserta (CE) il 09.02.98 e residente a Sessa Aurunca (CE) via Avezzano-Sorbello n.14, il su esteso atto, per ogni effetto di legge, al sig. **IACOBUCCI ANTONIO** nato il 10.12.1998 a Napoli e residente a Mondragone (CE) alla via Gaeta n. 64, ivi trasmettendone copia conforme all'originale mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 78780980737-1 spedito dall'Ufficio Postale di Sessa Aurunca, in data corrispondente a quella del timbro postale di seguito apposto.

Avv. Gianluca Di Matteo

SESSA AURUNCA (CE) - E. POSTE 14.12.19 81037

Timbro Postale

RELATA DI NOTFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

Ex art.1 della Legge 21 Gennaio 1994, n. 53

Si notifichi a:

Io sottoscritto Avv. Gianluca Di Matteo, con studio in Sessa Aurunca (CE) Corso Lucilio, 114, in virtù dell'Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. del 13/11/2013, previa iscrizione al n. **187** del mio registro cronologico, ho notificato per conto di **CANNELLINO CHIARA** (C.F. CNNCHR98B49B963H), nata a Caserta (CE), il 09.02.1998, residente in Sessa Aurunca (CE) alla via Avezzano-Sorbello n. 14, il su esteso atto, per ogni effetto di legge, al **MINISTERO DELLA DIFESA,** in persona del Ministro l.r.p.t., p.iva/c.f. 80234710582, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n.12, ivi trasmettendone copia conforme all'originale mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 78780980739-3 spedito dall'Ufficio Postale di Sessa Aurunca, in data corrispondente a quella del timbro postale di seguito apposto.

Avv. Gianluca Di Matteo

Timbro Postale

RELATA DI NOTFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

Ex art.1 della Legge 21 Gennaio 1994, n. 53

Si notifichi a:

Io sottoscritto Avv. Gianluca Di Matteo, con studio in Sessa Aurunca (CE) Corso Lucilio, 114, in virtù dell'Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. del 13/11/2013, previa iscrizione al n. **188** del mio registro cronologico, ho notificato per conto di **CANNELLINO CHIARA** (C.F. CNNCHR98B49B963H), nata a Caserta (CE), il 09.02.1998, residente in Sessa Aurunca (CE) alla via Avezzano-Sorbello n. 14, il su esteso atto, per ogni effetto di legge, al **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI,** Centro nazionale di Selezione e reclutamento – Commissione per gli accertamenti sanitari, in persona del l.r.p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n.12 00186 Roma (RM), ivi trasmettendone copia conforme all'originale mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 78780980723-4 spedito dall'Ufficio Postale di Sessa Aurunca, in data corrispondente a quella del timbro postale di seguito apposto.

Avv. Gianluca Di Matteo

SESSA AURUNCA (CE) POSTE 14.12.18 81027

Timbro Postale